UFFICIO DEL
MASSIMARIO
E DEL RUOLO

Raccolta mensile delle ordinanze interlocutorie della Corte di cassazione

A cura di:
Paola D'Ovidio – settore civile
Francesca Costantini – settore penale

Giugno 2021

Settore Civile

(a cura di Paola D'Ovidio)

QUESTIONI DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE

Terza Sezione Civile Ordinanza 23 giugno 2021, n.17970, Pres. Est. G. Travaglino

IMMIGRAZIONE. Protezione internazionale - Ricorso per cassazione - Procura alle liti - Certificazione della data di rilascio - Speciale potestà asseverativa del difensore - Omessa certificazione - Conseguenze - Inammissibilità del ricorso - Rilevanza e non manifesta infondatezza.

La Terza Sezione Civile ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata, per contrasto con gli artt. 3, 10, 24, 111 e 117 Cost., quest'ultimo in relazione agli artt. 28 e 46, § 11, della direttiva 2013/32/UE (Procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca della protezione internazionale), nonché agli artt. 18, 19, § 2 e 47 della Carta dei diritti UE e agli artt. 6, 7, 13 e 14 della CEDU, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 35 bis, comma 13, del d.lgs. 28 gennaio 2008 n. 25, nella parte in cui, secondo l'interpretazione adottata nell'esercizio della funzione nomofilattica dalle Sezioni Unite, con sentenza 1 giugno 2021, n.15177, da ritenersi diritto vivente, prevede che la mancanza della certificazione della data di rilascio della procura da parte del difensore, limitatamente ai procedimenti di protezione internazionale, determini la inammissibilità del ricorso.

****

TRASMISSIONE AL PRIMO PRESIDENTE PER EVENTUALE ASSEGNAZIONE ALLE SEZIONI UNITE

Terza Sezione Civile Ordinanza 25 giugno 2021 n.18297, Pres. C. Graziosi, Est. M. Dell'Utri

IMPUGNAZIONI CIVILI. Nullità dell'introduzione del giudizio rilevata in appello per inosservanza del termine dilatorio di comparizione ex art. 415, comma 5, c.p.c. - Poteri del giudice d'appello - Rimessione della causa al primo giudice - Esclusione - Decisione della causa nel merito - Ammissione dell'appellante rimasto contumace in primo grado ad esercitare le attività non potute esercitare in quel grado - Necessità - Rimessione in termini - Condizioni.

La Terza Sezione Civile ha rimesso al Primo Presidente, per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, la questione di massima di particolare importanza volta a stabilire se nelle controversie soggette al rito del lavoro, quando il giudice d'appello, rilevata la nullità

dell'introduzione del giudizio per l'inosservanza del termine dilatorio di comparizione stabilito dall'art. 415, comma 5, c.p.c., trattenga la causa per decidere nel merito (non potendo dichiarare la nullità e rimettere la causa al giudice di primo grado in quanto non ricorrono né la nullità della notificazione dell'atto introduttivo, né alcuna delle altre ipotesi tassativamente previste dagli artt. 353 e 354, comma 1, c.p.c.), nell'ammettere l'appellante ad esercitare tutte le attività che avrebbe potuto svolgere in primo grado (se il processo si fosse ritualmente instaurato) debba procedere secondo quanto previsto dall'art. 294 c.p.c. (equivalendo la proposizione dell'appello a costituzione tardiva nel processo), con la conseguenza che il convenuto contumace, pur avendo diritto alla rinnovazione dell'attività di primo grado da parte del giudice di appello (ai sensi dell'art. 354, comma 4, c.p.c.), intanto potrà essere ammesso a compiere le attività che sono colpite dalle preclusioni verificatesi nel giudizio di primo grado, in quanto dimostri che la nullità della citazione gli abbia impedito di conoscere il processo e, quindi, di difendersi, se non con la proposizione del gravame.

Prima Sezione Civile, ordinanza interlocutoria 4 giugno 2021, n. 15693, Pres. F. A. Genovese, Est. M. Acierno

MINORI. Stato di abbandono del minore straniero in italia - Dichiarazione di adottabilita' - Giurisdizione.

La Prima Sezione civile ha rimesso alle Sezioni Unite la questione afferente alla individuazione del giudice munito di giurisdizione, anche con riferimento all'applicazione del criterio della residenza abituale del minore, in relazione all'accertamento dello stato di abbandono ed alla dichiarazione di adottabilità di una minore, cittadina moldava, ancorché residente con i genitori, di nazionalità non italiana, nel nostro paese.

****

RIMESSIONE DELLA CAUSA ALLA PUBBLICA UDIENZA

Sezione Seconda civile, ordinanza interlocutoria 23 giugno 2021, n. 17982, Pres. R.M. Di Virgilio, Rel. R. Giannaccari

SANZIONI AMMINISTRATIVE. Infrazioni al codice della strada - Accertamento operato da società privata - Corrispettivo sulla base delle contravvenzioni rilevate – (In)validità del contratto di appalto – Conseguenze.

La Seconda Sezione ha disposto il rinvio per la trattazione in pubblica udienza, per la particolare valenza nomofilattica, delle questioni concernenti (a) la compatibilità, con l'art. 208 del codice della strada, del contratto di appalto con cui un Comune riconosca ad società privata - preposta all'esecuzione di opere di installazione e funzionalità delle apparecchiature, alla verifica periodica del funzionamento, alla raccolta dei dati con le stesse rilevati, nonché alla fornitura di un "software" in comodato d'uso alla Polizia per la visura, validazione e gestione delle immagini – di un corrispettivo per ogni infrazione rilevata dall'autovelox e (b) la conseguente legittimità dell'accertamento dell'infrazione , compiuto sulla base di tale contratto.

Sezione Seconda civile, ordinanza interlocutoria 23 giugno 2021, n. 17981, Pres. P. D'Ascola, Rel. A. Carrato

RICORSO PER CASSAZIONE. Notifica di un ricorso diverso da quello afferente al provvedimento impugnato - Successivo deposito del ricorso corretto - Conseguenze.

La Seconda Sezione ha disposto il rinvio per la trattazione in pubblica udienza, per la particolare valenza nomofilattica, della questione concernente gli effetti processuali conseguenti alla tempestiva notificazione, alle giuste parti intimate, di un ricorso per cassazione del tutto sganciato dal provvedimento che si intendeva notificate, seguita dal tempestivo deposito del ricorso esattamente riferito al provvedimento impugnato.

Sezione VI-II civile, ordinanza interlocutoria 15 giugno 2021, n. 16849, Presidente L.G. Lombardo, Relatore G. Fortunato

PROCESSO CIVILE. Giudizio per la liquidazione del compenso del difensore trattato da giudice di pace – Applicabilità del rito sommario speciale ex art. 14 d.lgs. n. 150 del 2011 – Questione di diritto di particolare rilevanza - Rinvio per trattazione in pubblica udienza.

La Sezione Seconda, in sede camerale, ha rimesso alla pubblica udienza la questione se, nei giudizi per la liquidazione dei compensi del difensore trattati dal giudice di pace sia applicabile il rito sommario speciale di cui all'art. 14 d.lgs. n. 150 del 2011.

****

RIMESSIONE DALLA SEZIONE SESTA TRIBUTARIA ALLA SEZIONE QUINTA

Sezione Sesta tributaria, ord. interlocutoria n. 16123 del 09.06.2021, Pres. A. F. Esposito, Rel. M. Caprioli

TRIBUTI. Imposte sui redditi - Convenzione Italo-Svizzera - Trattamento pensionistico erogato dall'INPS - Trattenute - Istanza di rimborso - Tassazione in Svizzera – Prova.

La Sesta Sezione tributaria ha rimesso alla Quinta Sezione Civile la questione relativa alla prova che il contribuente deve produrre ai fini del rimborso delle trattenute operate sui trattamenti pensionistici erogati dall'INPS e, in particolare, se egli deve presentare un attestato ufficiale dello Stato contraente in cui il contribuente è residente.

Sezione Sesta tributaria, ord. interlocutoria n. 16121 del 09.06.2021, Pres. R. G. Conti, Rel. M. Capriolii

TRIBUTI. Società cooperativa - Agevolazioni tributarie o esenzioni - Ricorrenza dei requisiti mutualistici - Conformità dello statuto ai principi legislativi in materia - Sufficienza - Esclusione - Attività in concreto svolta - Rilevanza.

La Sesta Sezione tributaria ha rimesso alla Quinta Sezione Civile la questione se ai fini del riconoscimento delle agevolazioni di cui agli artt. 11 e 14 del d.P.R. n.601 del 1973 ad una società cooperativa gli scopi mutualistici devono risultare non solo con riguardo all'organizzazione ed agli scopi statutari ma anche con rifeimento all'attività in concreto svolta.

****

RIMESSIONE DALLA SEZIONE SESTA LAVORO ALLA SEZIONE QUARTA

Sez. L, ordinanza interlocutoria n. 18157 del 24 giugno 2021, Presidente A. Doronzo, Relatore R. Bellè

IMPIEGO PUBBLICO. Igiene e sanità pubblica - Servizio sanitario nazionale - Aziende sanitarie locali - Personale dipendente - Art. 19, lett. B), del c.c.n.l. Comparto sanità 2002-2005 - Passaggio al livello economico DS - Condizioni - Rinvio all'art. 10 del c.c.n.l. del 20 settembre 2001 - Estensione - Questione di rilievo nomofilattico.

La Sesta Sezione lavoro ha rimesso alla Quarta Sezione Civile la questione, di rilievo nomofilattico, se l'orientamento della S.C., secondo cui il presupposto per la progressione al livello DS del personale dipendente del S.S.N. è costituito dal precedente inquadramento nella categoria D, con funzioni di coordinamento, alla data del 31 agosto 2001, possa estendersi anche a chi, alla stessa data collocato nella categoria C, fosse tuttavia transitato al livello D in conseguenza della contrattazione 2000-2001 e avesse al contempo visto riconoscersi l'indennità di coordinamento ai sensi dell'art. 10, comma 7, del c.c.n.l. del 20 settembre 2001.

Settore Penale

(a cura di Francesca Costantini)

QUESTIONI DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE

Sezione Prima, udienza del 19/03/2021 (dep. 21/05/2021), n. 20338, Pres. M. Di Tomassi - Rel. D. Cappuccio.

***ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)* - Detenuto sottoposto a regime di detenzione speciale - Art. 41-*bis*, comma 2-*quater*, lett. e), legge n. 354 del 1975 - Visto di censura della corrispondenza - Omessa esclusione di quella indirizzata ai difensori - Contrasto con gli artt. 3, 15, 24, 111 e 117 Cost., e art. 6 CEDU - Rilevanza e non manifesta infondatezza della questione.**

La Prima sezione ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3, 15, 24, 111 e 117 Cost., e in relazione all'art. 6 CEDU, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 41-*bis*, comma 2-*quater,* lettera e), legge 26 luglio 1975, n. 354, nella parte in cui prevede, per i detenuti sottoposti al regime di cui al comma 2 e seguenti, la sottoposizione a visto di censura della corrispondenza, senza escludere quella indirizzata ai difensori.

Sezione Prima, udienza del 27/04/2021 (dep. 18/06/2021), n. 24110, Pres. M. Di Tomassi - Rel. G. Santalucia.

***IMPUGNAZIONI - APPELLO - ATTI PRELIMINARI AL GIUDIZIO* – Estinzione del reato per prescrizione - Sentenza d'appello pronunciata "de plano" - Ricorso per cassazione - Annullamento della sentenza impugnata - Possibilità - Esclusione - Combinato disposto degli artt. 129; 568, comma 4; 591, comma 1, lett. a); 601; 605; 620 cod. proc. pen. - Contrasto con gli artt. 3, 24 e 111 Cost. - Rilevanza e non manifesta infondatezza della questione.**

La Prima sezione ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata, in relazione agli artt. 3, 24 e 111 Cost., la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 129; 568, comma 4; 591, comma 1, lett. a); 601; 605; 620 cod. proc. pen., nella parte in cui, in caso di giudizio di appello definito con sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione, illegittimamente emessa in fase predibattimentale senza citazione delle parti e comunque senza alcuna forma di contraddittorio, consente alla Corte di cassazione, investita da rituale ricorso dell'imputato, di dichiarare l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, e non prevede invece la declaratoria di annullamento della sentenza impugnata, con trasmissione degli atti alla Corte di appello per il giudizio di appello nel contraddittorio delle parti.

****

QUESTIONI RIMESSE ALLE SEZIONI UNITE

Sezione Quinta, udienza del 24/03/2021 (dep. 27/04/2021), n. 15922, Pres. R. Pezzullo - Rel. P. Borrelli.

***GIUDIZIO – ATTI PRELIMINARI AL DIBATTIMENTO - PROSCIOGLIMENTO PRIMA DEL DIBATTIMENTO* - Decisione emessa prima dell'apertura del dibattimento - Proscioglimento nel merito - Appellabilità Contrasto di giurisprudenza.**

La Quinta sezione ha rimesso alle Sezioni Unite la questione se la sentenza di proscioglimento nel merito pronunciata dopo la regolare costituzione delle parti e prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, sia riconducibile al modello di cui all'art. 469 cod. proc. pen. e se, di conseguenza, essa sia inappellabile.

Sezione Prima, udienza del 04/05/2021 (dep. 08/06/2021), n. 22444, Pres. M. Boni – Rel. D. Cappuccio.

***MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - IN GENERE* - Procedimenti per reati commessi con violenza alla persona - Istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare - Notifica alla persona offesa - Dichiarazione od elezione di domicilio – Necessità - Esistenza di un pregresso rapporto tra autore del reato e vittima – Necessità - Contrasto di giurisprudenza.**

La Prima sezione ha rimesso alle Sezioni Unite la questione se, nei procedimenti aventi ad oggetto delitti commessi con violenza alla persona, la richiesta di revoca o sostituzione delle misure cautelari di cui all'art. 299, comma 4-*bis*, cod. proc. pen., debba essere notificata, a cura della parte richiedente, alla persona offesa anche in mancanza di sua dichiarazione od elezione di domicilio; se, ai fini dell'obbligo della notificazione suddetta, sia richiesta o meno l'esistenza di un pregresso rapporto tra autore del reato e vittima o la sussistenza di un concreto pericolo di recidiva specificamente riferita a quest'ultima e se, quindi, in caso di reato di omicidio, per persone offese cui deve essere effettuata la notifica, possano intendersi anche gli eredi della vittima.

****

Sezione Sesta, udienza del 14/04/2021 (dep. 11/06/2021), n. 23147, Pres. G. Fidelbo – Rel. P. Silvestri.

***GIUDIZIO - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - ASSENZA DELL'IMPUTATO* - Restrizione agli arresti domiciliari per altra causa - Oneri dell'imputato - Comunicazione tempestiva al giudice competente – Necessità - Contrasto di giurisprudenza.**

La Sesta sezione ha rimesso alle Sezioni Unite la questione se la restrizione dell'imputato agli arresti domiciliari per altra causa, comunicata in udienza integri comunque un'ipotesi di legittimo impedimento a comparire, così precludendo la celebrazione del giudizio in assenza, ovvero gravi sull'imputato il previo onere di richiedere al giudice che ha emesso il provvedimento cautelare l'autorizzazione ad allontanarsi dal domicilio per presenziare all'udienza.